COMUNE DI

PROVINCIA DI MATERA

N° di Rep. 15/2004

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DA REALIZZARSI NEL CIMITERO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaquattro addì diciassette del mese di Ottobre in , presso gli Uffici del Comune di

AVANTI A ME

, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune di , senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di Legge,

SONO COMPARSI

da una parte:

– Sindaco pro tempore del Comune di , nato a e domiciliato per la carica in presso la Residenza Municipale sita alla , il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta, abilitato alla sottoscrizione del presente atto a mezzo deliberazione consiliare n. 31 del 24/09/2004, P.IVA , di seguito indicato come "Comune";

dall'altra parte:

, nato a , residente in , il quale interviene in nome e per conto della Società "Emilio Alfano S.p.A.", con sede al C.so S. D'Amato, 106 - Arzano (NA) –, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al n. 01321970632, iscritta nel R.E.A. della CCIAA di Napoli al n. 283476, abilitato alla sottoscrizione del presente atto giusta procura per Notaio Paolo Morelli del 19/11/2002 Rep. n. 91312, P. I.V.A. 01256441211, di seguito indicata come "Società".

EMILIO ALFANO S.p.A.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE il Comune di (MT), a mezzo della deliberazione consiliare n. 31 del 24/09/2004, ha inteso rinnovare la convenzione per la gestione e manutenzione degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica per l'illuminazione votiva, da realizzarsi nel cimitero comunale, con la Società "Emilio Alfano S.p.A." da Arzano (NA), già affidataria del servizio, sulla base dei nuovi accordi di cui alla presente convenzione.

Tanto premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di con la presente Convenzione intende regolamentare la concessione per la gestione e manutenzione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva da realizzarsi nel cimitero comunale. Tale concessione viene affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, sulle tombe, lapidi, ossari, cappelle, società, confraternite e pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante il periodo della presente convenzione alla Società Emilio Alfano S.p.A., già concessionaria del servizio medesimo. La presente convenzione sostituisce il precedente disciplinare approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 20.02.1978, cui al n. 9866 Reg. della Sez. Prov. Cont. per l'approvazione definitiva del 14.06.1978.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata della concessione viene stabilita in anni **15 (quindici)**, decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto. E' ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto esso non può essere sospeso od abbandonato; qualora dovesse avvenire tanto, per accertata impossibilità dell'appaltatore, l'Amministrazione è autorizzata a continuare tale esercizio in danno, rivalendosi nei modi di Legge.

ART. 3 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese del contratto, registrazione, o quant'altro ad esso consequenziale, nulla escluso od eccettuato, sono a carico della Concessionaria. Ai fini fiscali il relativo valore è riferito al corrispettivo di concessione presunto che il Comune andrà ad introitare nel periodo della

EMILIO ALFANO S.p.A.

presente concessione. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A.

ART. 4 - LOCALE MISURATORE ED ATTREZZI

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria, se occorrente, un locale, o parte di esso, nell'ambito dei Cimiteri Comunali, per la posa del contatore E.N.E.L., del quadro di comando elettrico, nonché, per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, dovrà provvedere, ove si rendesse necessario, alla ristrutturazione dell'impianto elettrico occorrente per il servizio di illuminazione votiva nell'aria cimiteriale esistente. La tensione dell'energia elettrica, per l'accensione delle lampade votive eterne ed occasionali, sarà di 24 volt. Gli impianti che eventualmente si andranno a realizzare dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (CEI) e dalla legge 46/90. In linea di massima, tali impianti dovranno essere realizzati rispettando i criteri costruttivi di seguito indicati:

- le linee a 220/380 volt, occorrenti per l'alimentazione dei trasformatori-riduttori, saranno completamente interrate in scavo con profondità e larghezza da un minimo di cm. 20 ad un massimo di cm 50; per tutta la lunghezza saranno protette in tubo PVC, in casi eccezionali e per giustificati motivi è consentito l'installazione di linee aeree;
- il percorso delle suddette linee presenterà dei pozzetti di ispezione-derivazione, ogni qualvolta si rendesse necessario;
- i trasformatori-riduttori dovranno essere del tipo di massima sicurezza e la potenza degli stessi sarà adeguata al numero presunto delle utenze da servire;
- la distribuzione dell'energia elettrica alle utenze finali, che come sopra specificato dovrà essere a bassissima tensione di sicurezza (24 V.), dovrà essere realizzata con linee di adeguata sezione, le stesse saranno protette in tubazioni di PVC lungo tutto il percorso; ad ogni diramazione sarà installata una cassetta quadrata in PVC, di dimensione idonea, con coperchio a pressione. Ad ogni Cappella, Monumento o Tomba dovrà essere apposta una cassetta rotonda per la loro immediata alimentazione. Le linee occorrenti per la distribuzione di energia ai blocchi di loculi, si dirameranno orizzontalmente, a secondo dei casi, lungo la base o la sommità degli stessi, costituendone la dorsale e, a verticale alterne, saliranno o scenderanno con montanti sino all'ultima potenziale utenza da servire. Ad

EMILIO ALFANO S.p.A.

ognuna delle diramazioni della dorsale verrà installata una cassetta quadrata in PVC, con coperchio a pressione, con al suo interno un fusibile di protezione posto a monte della montante, ad ogni fila di loculi sarà posta una cassetta rotonda, con coperchio a pressione, per l'immediata alimentazione dei loculi posti a destra ed a sinistra della stessa. Le dorsali e le montanti saranno protette in tubo di PVC.

ART. 6 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

Gli impianti di cui agli art. 5 e 15 lettera B) dovranno essere realizzati entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di stipula del contratto di concessione. Entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei relativi lavori la Concessionaria provvederà a darne apposita comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, mentre contestualmente, provvederà agli adempimenti previsti da Leggi e Regolamenti in vigore a quel momento.

ART. 7 - VERIFICHE

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della Concessione, il Comune si riserva la facoltà con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di legge ed ai criteri costruttivi di cui al precedente art. 5. La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabilito.

ART. 8 - ASSICURAZIONE R.C.

La concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà alla esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo sola ed esclusiva responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa s'impegna ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. A tal proposito, dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto, polizza assicurativa a copertura dei rischi per un importo non inferiore ad Euro 1.033.000,00 (unmilionetretatremila/00).

ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione dell'impianto elettrico, delle lampade votive e dei portalampade. La potenzialità delle lampade sarà unica per tutti e l'accensione, per quanto

EMILIO ALFANO S.p.A.

riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee ENEL, mancanza di energia elettrica per cause imputabili all'Ente Erogatore. La manutenzione sarà svolta da personale alle proprie dipendenze ed, a tal fine, la concessionaria dovrà stabilire la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte, indicando con notevole anticipo i giorni stabiliti su apposito cartello affisso all'ingresso del cimitero. Qualora fosse ritenuto necessario, l'Ente concedente, per tramite di un proprio rappresentante, concorderà un sopralluogo, unitamente ad un responsabile tecnico della concessionaria, per la verifica della perfetta funzionalità degli impianti, ovvero per programmare interventi a carattere straordinario scaturenti da eventuali nuove e/o diverse esigenze di gestione.

ART. 10 - AMPLIAMENTI DEI CIMITERI COMUNALI

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica, nel caso che queste si rendessero necessarie per l'ampliamento delle aree Cimiteriali esistenti ed alla realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione di eventuale nuovo Cimitero, durante la validità della presente concessione. Per la realizzazione di tali impianti la ditta Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 5. Nel caso tali realizzazioni interessino una superficie di almeno 100 mq, ovvero occorra per alimentare almeno 50 punti presa, la Concessionaria, su formale richiesta, usufruirà di una proroga della concessione di minimo 5 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti, in tale ultima eventualità il Comune ha la facoltà di chiedere la revisione del canone di concessione di cui al successivo art. 15. Gli impianti realizzati resteranno di proprietà del Comune, alle medesime condizioni dei preesistenti.

ART. 11 - PENALI

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa potrà comminare una sanzione, nella misura massima del 10 % del canone di concessione, di cui al successivo art. 15 lettera A), riferito all'anno precedente.

ART. 12 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al regolamento di utenza al successivo art. 16, dovranno corrispondere alla Ditta Concessionaria:

EMILIO ALFANO S.p.A.

A) - **Euro 7,00** (sette/00) una tantum, quale contributo di allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e per l'aggiunzione di una lampada ad una già esistente.

B) - **Euro 1,20** (uno/20), mensili per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

Dette tariffe, resteranno invariate sino al **31/12/2006**, quindi si potrà procedere alla relativa revisione, nei limiti e nelle competenze, previste dal successivo art. 13.
A detti importi saranno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e/o eventuali nuove imposte.

ART. 13 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria avrà diritto alla revisione delle tariffe e dei valori di cui al presente capitolato ogni due anni in ragione del maggior costo del servizio rispetto al biennio precedente; tale aggiornamento sarà calcolato nella misura percentuale definita dall'Istituto Centrale Nazionale di Statistica (ISTAT), ovvero da altro Ente preposto al rilascio di tale certificazione, con riferimento alla variazione intervenuta, per il periodo in questione, circa l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sul territorio nazionale, qualora questo dovesse superare la soglia del 6% (seipercento), rispetto al biennio precedente. Qualora tale valore non fosse raggiunto nel biennio, la variazione delle tariffe potrà avvenire non prima del raggiungimento del valore minino previsto quale alea contrattuale. A tal fine, entro il mese di ottobre del secondo anno di ogni biennio, ovvero dell'anno successivo a quello in cui sarà superata la soglia minima del 6%, la concessionaria dovrà far pervenire al Comune apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe che si sono determinate a seguito degli aumenti verificatisi, avendo cura di allegare la certificazione ISTAT o gli estremi della Gazzetta Ufficiale ove sono riportati gli indici da applicarsi. Trascorsi sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione della variazione, senza che l'Amministrazione Comunale abbia accertato eventuali difformità, la concessionaria potrà applicare le tariffe così come comunicate.

ART. 14 - AUMENTI DEL COSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Gli eventuali aumenti del solo costo di energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso del biennio, superiori all'alea del 10% (diecipercento), comporteranno l'immediato aumento delle

EMILIO AGRANO S.p.A.

tariffe. In tal caso, la percentuale d'incremento sarà applicata solo sulla quota della relativa incidenza, valutata in ragione del 30% sulle tariffe di cui all'art. 12 lettera b). Dell'intervenuto aumento del costo di energia elettrica, la Concessionaria dovrà darne tempestiva comunicazione, con lettera raccomandata, all'Ufficio Tecnico Comunale, con la indicazione degli estremi del provvedimento ufficiale indicando la data di applicazione della tariffa maggiorata, in tale evenienza, ha facoltà di rivalersi nei confronti degli utenti ove questi avessero già corrisposto il dovuto.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, provvederà a versare al Comune l'importo del **10%** (diecipercento) sulle tariffe d'utenza cui all'art. 12 del presente disciplinare, con decorrenza dall'**01.01.2005**, da versarsi entro il 30 Marzo dell'anno successivo a quello a cui questi sono riferiti. Il suddetto valore sarà adeguato, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe di utenza ai sensi dell'art. 13.

Oltre a quanto sopra prescritto, la concessionaria provvederà a farsi carico, per tutta la durata della concessione, del costo dell'energia elettrica relativa ai lampioni esistenti e dei locali-servizi insistenti nelle aree cimiteriali; inoltre dovrà installare n. **4 (quattro) punti luce** nell'area interna del Cimitero Comunale oltre a quelli preesistenti, su indicazione dell'Ente concedente. Qualora si rendesse necessario, per nuovi ampliamenti dell'area cimiteriale, la concessionaria è tenuta a realizzare un adeguato impianto di pubblica illuminazione nei modi che verranno di volta in volta concordati con la Civica Amministrazione. In ogni caso gli impianti esistenti e quelli da farsi, saranno corrispondenti alle vigenti disposizioni di Legge e la relativa manutenzione e costi di consumo di energia elettrica resteranno a carico della concessionaria per tutta la durata della concessione.

ART. 16 - REGOLAMENTO D'UTENZA E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per la illuminazione votiva dei Sepolcreti, Loculi, Tombe, Confraternite, Cappelle gentilizie. La potenzialità delle lampade sarà unica. L'accensione delle lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore quali incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, guasti alle linee ENEL, mancanza di energia elettrica da parte dell'Ente Erogatore o per Ordinanze Sindacali.

A) La Concessionaria, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data dell'ordine di allaccio, dovrà dare corso alla richiesta fornendo una lampada collocata su di un portalampada di tipo unico. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Ditta Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a

EMILIO ALFANO S.p.A.

garantire il servizio per tutta la durata del contratto, che si intende annuale, tacitamente rinnovabile di anno in anno ed il rinnovo del pagamento del canone nei termini stabiliti sarà la manifestazione di tale volontà.

B) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada.

C) I Cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno sottoscrivere, in segno di accettazione del presente regolamento, un ordine di allaccio su apposito modello predisposto dalla Concessionaria, contestualmente, provvederanno al pagamento del contributo allacciamento, del canone a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso e di un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto.

D) Ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Concessionaria, in tal caso le apparecchiature restano di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della Concessionaria chiedere in qualunque momento la sostituzione delle apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici che possano influire sull'andamento generale del servizio.

E) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'utente si servirà del modulo di conto corrente postale, inviato dalla Concessionaria al domicilio dell'utente stesso, maggiorato delle spese postali e d'incasso. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall'Ufficio Postale, o diversamente, quella rilasciata dal personale autorizzato della Concessionaria ed a ciò preposto.

F) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata dalle spese di mora legali e giudiziari, decurtando la quota relativa al deposito cauzionale.

G) Qualora intervenisse un'interruzione del servizio, per cause imputabili alla Concessionaria, a titolo di penale, la medesima provvederà a detrarre dal canone annuale d'utenza, relativo all'anno successivo, l'importo di una mensilità per ogni interruzione continua pari a cinque giorni lavorativi.

H) L'utente è tenuto a comunicare alla Concessionaria l'eventuale variazione del Suo recapito per le dovute informazioni derivante dal servizio. Deve inoltre informare in merito ad eventuale richieste di stacco per esumazione o disdetta entro il 31 Dicembre.

EMILIO ALFANO S.p.A.

I) Per il trasferimento di una lampada già installata ad una altra sepoltura l'Utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'art. 12, lettera A).

J) Gli impianti per la installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno deve essere realizzato a spesa dell'utente, compatibile alle esigenze del servizio ed alla tipologia dell'impianto di erogazione principale realizzati dalla Concessionaria.

ART. 17 - CAPPELLE SEPOLCRALI PARTICOLARI

Le Confraternite, Congreghe, Società o altre Pie Unioni esistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso dei dipendenti della Concessionaria e facilitarne il compito nell'espletamento del servizio.

ART. 18 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori od effettuare allacci in proprio nell'intera area cimiteriale.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni agli impianti di cui alla presente concessione, sostituire lampadine o effettuare eventuali allacci abusivi di lampade votive, o cedere o subaffittare l'energia elettrica, o fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni agli impianti esistenti, i contravventori e/o colpevoli saranno tenuti al risarcimento dei danni prodotti, salvo qualunque ed eventuale azione civile o penale, rimanendo facoltà della concessionaria di interrompere anche il servizio.

ART. 19 - PROROGA

Tale concessione, nel caso l'Amministrazione ne ravvedesse l'opportunità, alla sua scadenza potrà essere riaffidata alla stessa Concessionaria con apposito provvedimento, in tal caso, la suddetta è tenuta ad incrementare il canone di concessione, di cui all'art. 15, che a quel tempo verrà a determinarsi, in ragione di non meno del **10 %** (DIECIPERCENTO) rispetto ai valori in vigore a quel momento.

ART. 20 - SUB/CONCESSIONE

E' tassativamente vietata la sub-concessione, pena la decadenza dell'incarico conferito, mentre in considerazione dei periodi di ammortamento in tempi lunghi, è data facoltà al concessionario, dopo apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata all'Ente Committente e previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, dopo che si siano ottenute le garanzie amministrative previste dalla Legge, trasferire la presente

EMILIO ALFANO S.p.A.

concessione ad altra impresa che si impegni ad accoglierne ogni e qualsiasi onere, beneficio e titoli di proprietà, e così similmente di modificare la ragione sociale della Concessionaria medesima.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, le parti si rimettono alle disposizioni del vigente Codice Civile ed il Foro competente è quello di Matera.

ART. 22 – RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

La rappresentanza dell'Ente concedente è delegata al Responsabile del Settore, al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di concessione.

ART. 23 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini della tutela della privacy, il concessionario è reso edotto che i dati, contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente Atto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo Atto consta di n. nove intere facciate, dattiloscritte da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa.

IL CONCEDENTE **IL CONCESSIONARIO**

(Antonio CIAMPI)
EMILIO ALFANO S.p.A.
PROCURATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE